



Gruppo Intercomunale Di Protezione Civile

Allegato alla C.C. n. 25 del 17.06.2013

TEL. 070/7449331-328

C.A.P. 09041

P.I. 01331060929

FAX 070/7449327

E-Mail ufftecnico.dolianova@tiscali.it

C.F. 80004050920

-----###\$*\$\$###-----

RINNOVO CONVENZIONE PER LA:

“GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI: DOLIANOVA, BARRALI, DONORI, SERDIANA, SETTIMO SAN PIETRO E SOLEMINIS DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI DOLIANOVA”.

L'anno **duemilatredici** il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Dolianova posta in Piazza Brigata Sassari 4, Dolianova, Provincia di Cagliari.

Tra

- Il **Comune di Dolianova**, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80004050920, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di Barrali** in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80019570920, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di Donori**, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliata per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80011830926, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di Serdiana**, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80002650929, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera

consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- Il **Comune di Soleminis**, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80005100922, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il **Comune di Settimo San Pietro** in persona del Sindaco, Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. dell'Ente 80004000925, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- la legge 24/02/1992 n° 225 e ss. mm. ii. “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed in particolare l’art. 15 comma 2 in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- in base alla medesima L. 225/92 i Comuni sono indicati fra i soggetti componenti il Servizio Nazionale di Protezione civile, al quale concorrono, fra gli altri, gli enti pubblici, i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata;
- fra le strutture operative di protezione civile la legge 225 annovera le organizzazioni di volontariato;
- la protezione civile è un servizio pubblico fondamentale da fornire alla collettività ed è la risultante dell’apporto delle diverse componenti della società e, come tale, si atteggia quale sistema integrato;
- riveste carattere di *servizio locale indispensabile* così come indicano il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e il D.M. 28/5/1993;
- il D. Lgs 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- l’art. 108 del D. Lgs n° 112/98 citato, in particolare attribuisce ai Comuni l’attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell’ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali;

- a norma dell'art. 70, commi 5 e 6, della L.R. 12/6/2006, n. 9: “*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*”, i conferimenti di funzioni ai Comuni Sardi in materia di protezione civile, sono stati così articolati:

in base al comma 5, sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

a. esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

b. esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, ossia:

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

in base al comma 6, spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;

b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;

d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;

f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- Con la Direttiva dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna del 27/3/2006, in attuazione della Direttiva nazionale del 27/2/2004, è stato riorganizzato e strutturato il sistema di Protezione Civile Sardo, nell'ambito del quale i Comuni sono stati individuati fra le Autorità istituzionali di protezione civile a livello regionale (Art. 1) e le strutture dipendenti dai Comuni sono state considerate quali “Presidi Territoriali” (Art. 2).

- Contestualmente sono state individuate le criticità, graduate in relazione alla gravità degli eventi e delle situazioni nonché impartite disposizioni ai fini del coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali appartenenti al sistema di protezione civile.

- Con le deliberazioni della Giunta Regionale in data 28/6/2007 è stato concretizzato il passaggio delle competenze in materia di protezione civile nei confronti di Province e Comuni stabilendo fra l'altro:

- con la deliberazione n. 24/3, il trasferimento alle Province e ai Comuni, tra le altre, di competenze importanti in materia di Protezione civile e di difesa del suolo ad essa collegata;
- con la delibera n. 24/2 è stata disposta la copertura finanziaria che dà luogo all'effettivo trasferimento delle suddette competenze;
- con la delibera n. 24/4 sono state ripartite le somme di provenienza regionale inerenti anche la L.R. n. 9/06 nel “c.d. “Fondo Unico” da destinare a province e comuni;
 - la gestione associata in ambito territoriale intercomunale delle funzioni di protezione civile costituisce, alla luce della complessità del sistema nonché delle espresse indicazioni normative, il sistema di elezione per un adeguato approccio al problema;
 - detta gestione infatti può rispondere ad almeno due esigenze fondamentali quali:
 - il conseguimento di economie di scala nei costi gestionali del servizio;
 - la condivisione di esperienze, risorse e mezzi presenti in ambito locale che, presi separatamente, non sono in grado di rispondere alla complessità organizzativa di un efficiente sistema di protezione civile, mentre, se inseriti in un contesto di gestione associata, possono risultare complementari fra di loro fornendo un servizio migliore alla collettività degli amministrati;
 - per i Comuni intestati, tutti appartenenti all'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, l'Unione medesima rappresenta il riferimento ideale per una gestione associata ottimale del servizio di protezione civile;
 - tuttavia l'attuale insufficiente dotazione di personale dell'Unione, al momento non superabile a causa delle stringenti limitazioni della normativa finanziaria nazionale, non consente ancora di attuare questo disegno;
 - pertanto i Comuni intestati si sono determinati ad utilizzare lo strumento della “Convenzione” prevista dall'art. 30 del T.U.O.E.L. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) approvato con il D.L.gs. n. 267/2000;

Riscontrato che:

- a mente del IV comma del medesimo articolo i Comuni hanno optato per la delega di funzioni nei confronti del Comune di Dolianova non tanto perchè ente di maggiore dimensione demografica e di prevalente estensione territoriale, quanto per l'esperienza amministrativa ed organizzativa di cui detto Comune è portatore, avendo lo stesso, a partire dall'anno 2006, progressivamente approvato un piano comunale di protezione civile e costituito nonché reso operativo un “Gruppo Comunale di Protezione Civile” che ha già avuto modo di prestare la propria opera, nelle situazioni di emergenza contemplate dalle norme, nei territori di alcuni dei Comuni intestati;
- scopo della presente convenzione è quello di mettere in comune le diverse esperienze e modalità di attuazione del servizio utilizzate negli Enti partecipanti alla convenzione, al fine di una condivisione e migliore organizzazione di risorse umane e materiali a disposizione;

- il Comune di Dolianova dispone pertanto degli strumenti normativi e dell'esperienza organizzativa del servizio maturata in questi ultimi anni che può essere condivisa con i Comuni partner;

DATO ATTO CHE

- con delibera di C.C. n° 26 del 16/06/2009 è stata approvata la convenzione “Gestione associata fra i comuni di Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Settimo S. Pietro e Soleminis, funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile mediante delega al comune di Dolianova”, e che la stessa ha avuto scadenza alla data del 18/06/2012;

con Delibera di C.C. n° 34 del 06/05/2010 è stato approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile Rischio Incendio d'interfaccia;

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, DALLE PARTI CONTRAENTI, ELEMENTO INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Tra i Comuni di Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Settimo S. Pietro e Soleminis è stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata fra i comuni medesimi delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di protezione civile mediante delega al Comune di Dolianova.

Art 2 Durata della convenzione

La convenzione ha durata **triennale** con possibilità di proroga o rinnovo a seconda delle decisioni che a tal fine saranno assunte a tempo debito dai rispettivi Consigli comunali.

I singoli enti potranno peraltro recedere dalla convenzione in conformità a quanto indicato all'articolo 17.

Art. 3 Delega

Con la presente convenzione si conferisce delega al comune di Dolianova, in seguito indicato quale “delegato”, che accetta, delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di protezione civile.

Art. 4 Dimensione territoriale

La dimensione territoriale cui si riferisce la convenzione è quella coincidente con i territori degli enti aderenti.

Art.5 Finalità

La finalità della gestione associata del Servizio di protezione civile è quella della tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti.

ART. 6 Funzioni, attività e servizi conferiti

Procedimenti di competenza dell'ente delegato.

Le funzioni conferite al Comune di Dolianova consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti:

- predisposizione di un unico piano di protezione civile per tutti i Comuni interessati che assumerà la denominazione di “Piano intercomunale di protezione civile” sulla scorta, all’occorrenza, dell’apporto documentale e/o progettuale rappresentato dai diversi piani comunali di protezione civile eventualmente già predisposti;
- svolgimento delle attività di prevenzione previste dalle norme vigenti;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell’emergenza: tale organizzazione è affidata al Centro Intercomunale di Protezione Civile e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
- organizzazione del servizio di reperibilità unificato: a questo fine i Comuni partecipanti dovranno comunicare entro **30** giorni dalla sottoscrizione della convenzione il nominativo di almeno un referente tecnico e di un sostituto designati dal Sindaco per le attività di protezione civile;
- gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese e ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

Art.7 Servizio Antincendio

In sede di prima applicazione, in considerazione dell’attuale imminenza dell’inizio della Campagna Antincendi, i Comuni associati daranno priorità, dal punto di vista organizzativo ed operativo, al servizio antincendio con modalità tali da garantirne, seppur nel quadro di una gestione associata, l’immediata operatività, facendo tesoro e migliore applicazione dell’esperienza di collaborazione già maturata fra alcuni dei Comuni oggi associati;

Con specifico riferimento al servizio antincendio, i Comuni associati conferiscono delega al Comune di Dolianova affinché attraverso i propri responsabili tecnici e con l’apporto dei volontari del gruppo di protezione civile intercomunale, garantisca lo svolgimento di attività di pattugliamento, vigilanza e le operazioni di prevenzione contro gli incendi. I volontari svolgeranno altresì interventi di spegnimento e bonifica di siti interessati da incendi sotto le direttive del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dei Vigili del Fuoco (nel prosieguo, rispettivamente denominati C.F.VV.AA e VV.FF.).

Il Comune di Dolianova garantisce le attività di antincendio in gestione associata a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 15 di ottobre.

A questi fini provvede a reperire, tra i residenti dei Comuni associati in numero proporzionale alle risorse destinate da ciascun Ente, e coordinare il personale volontario necessario per assicurare la realizzazione delle attività concordate;

Per lo svolgimento delle attività concordate, il comune di Dolianova ha diritto ad utilizzare i mezzi e le attrezzature di proprietà dei comuni aderenti, ritenute utili e necessarie all'attuazione del programma antincendio.

Il Comune di Dolianova, in qualità di ente delegato dagli altri comuni associati, provvederà alle coperture assicurative contro gli infortuni nei confronti dei volontari impiegati nel servizio antincendio.

I comuni aderenti si impegnano a svolgere opera di informazione e sensibilizzazione per incrementare il numero dei volontari da impegnare nei servizi di protezione civile.

Art. 8 Servizio intercomunale di protezione civile

I Comuni associati danno atto che al fine di conseguire gli obiettivi del Servizio Intercomunale di Protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali, regionali e nazionali, a partire dall'attivazione del piano intercomunale di protezione civile è istituita una struttura intercomunale di protezione civile così composta:

- Conferenza dei Sindaci
- Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- Ufficio Intercomunale di Protezione Civile;
- Centro Operativo Intercomunale;
- Centro Operativo Comunale
- Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, composto da volontari e dalle associazioni di volontariato.

Art. 9 Regolamento intercomunale di Protezione Civile.

In funzione di quanto sopra i Comuni associati s'impegnano ad adottare il Regolamento Intercomunale di Protezione Civile e gli ulteriori atti che si renderanno necessari in tempo utile affinché il servizio intercomunale di protezione civile vada a regime entro la scadenza ultima su indicata.

Art. 10 Attività di volontariato

I volontari eventualmente reclutati dai Comuni associati, subordinatamente all'attuazione delle procedure previste attualmente dal regolamento comunale di protezione civile del Comune delegato, entreranno a far parte del Gruppo intercomunale di protezione civile, che s'intende costituito a seguito della sottoscrizione della presente ed il cui coordinamento sarà affidato al responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile del Comune di Dolianova, in qualità di Ente delegato.

Analogamente si procederà nei confronti delle Associazioni di volontariato che collaborano con i Comuni associati qualora esse vogliano partecipare alla gestione associata.

In tal caso dette Associazioni verranno anch'esse inserite nel Gruppo intercomunale di protezione civile ed opereranno sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio comunale

di protezione civile del Comune di Dolianova, che, a seguito della presente, s'intende qualificato quale responsabile del Gruppo intercomunale di protezione civile.

Art. 11 Coordinamento delle associazioni di volontariato

I gruppi di volontari di protezione civile e le associazioni di volontariato presenti sul territorio e riconosciute dai Comuni di appartenenza costituiscono il coordinamento delle associazioni le quali nominano un proprio rappresentante che su invito partecipa alle riunioni della conferenza dei sindaci e dell'ufficio intercomunale di protezione civile.

La conferenza dei Sindaci incontra il coordinamento delle associazioni, al fine di pianificare le attività, predisporre i piani di spesa e verificare l'andamento delle attività.

Art. 12 Conferenza dei Sindaci

E' istituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione. Presiede e convoca la conferenza il Sindaco di Dolianova.

La conferenza si riunisce: ogni qual volta vi sia la necessità e comunque preliminarmente all'avvio della campagna antincendio; a regime, entro il 15 maggio ed entro il mese di ottobre, a consuntivo nonché per la programmazione dell'anno successivo.

Alla conferenza possono partecipare, in luogo dei Sindaci, gli Assessori competenti muniti di delega;

Compete alla conferenza:

- l'adozione di atti di indirizzo per la gestione di interventi di protezione civile;
- la predisposizione di piani d'acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari;
- lo svolgimento di azioni per sensibilizzare e stimolare lo sviluppo del volontariato;
- la definizione di misure di sostegno economico ai gruppi di volontariato;
- esaminare e proporre azioni di raccordo e collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi la protezione civile fra i propri fini o competenze;
- determinare annualmente le quote di riparto dei costi a carico dei singoli comuni aderenti.

Art. 13 Partecipazione alle spese

I comuni aderenti si impegnano a trasferire al comune di Dolianova, per l'organizzazione del servizio, un contributo annuale rapportato all'estensione del territorio e alla quantità e qualità dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai singoli enti. Gli importi saranno determinati annualmente dalla conferenza dei Sindaci entro il mese di maggio di ciascun anno.

In sede di prima applicazione gli importi verranno quantificati dalla Conferenza dei Sindaci in tempo utile per consentire il più sollecito avvio dell'attuale Campagna.

In ogni caso verrà previsto un primo acconto e quote successive ed una quota a saldo previa rendicontazione da parte del Comune di Dolianova.

A regime i comuni aderenti si impegnano a stanziare annualmente risorse adeguate per incrementare la dotazione di mezzi e attrezzature da mettere a disposizione del gruppo di protezione civile intercomunale.

Art. 14 Ufficio Intercomunale di Protezione Civile

E' istituito, fin dalla prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio intercomunale di protezione civile, costituito dai tecnici dei Comuni associati designati dai rispettivi Sindaci e coordinati dal responsabile dell'ufficio intercomunale di protezione civile che s'identifica con il responsabile dell'ufficio di protezione civile del Comune di Dolianova.

All'Ufficio competerà l'attività di elaborazione del "piano operativo", che in sede di prima applicazione riguarderà il servizio antincendio e nel quale verranno definiti tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e di spesa non indicati nella presente convenzione.

Il "piano operativo" sarà sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci ed esso conterrà anche tutti gli aspetti di dettaglio afferenti la parte finanziaria.

All'Ufficio sono demandate inoltre le altre funzioni attualmente previste all'articolo 9 del regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale di protezione civile approvato dal Consiglio Comunale di Dolianova con deliberazione n. 64 del 29/6/2006, che s'intendono estese su base intercomunale esclusivamente in funzione dell'immediata applicazione della presente convenzione, per il tempo strettamente necessario per l'approvazione, da parte dei Comuni associati, del corrispondente regolamento intercomunale.

Art. 15 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell' art. 15 della Legge n°225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Nell'ambito della gestione della protezione civile, rimangono nella competenza dei Comuni:

- approvazione del piano intercomunale di protezione civile;
- Coordinamento da parte dei sindaci delle attività di soccorso in emergenza, e direzione degli interventi attuati dal servizio intercomunale, secondo le procedure indicate dalle norme vigenti e dal Piano Intercomunale di protezione civile;
- Finanziamento delle spese di competenza.

Art. 16 Inadempimento degli obblighi convenzionali

Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote a proprio carico, il Comune di Dolianova previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, per quanto attiene al Comune inadempiente.

Art. 17 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

I firmatari della presente convenzione potranno recedere con preavviso di almeno sei mesi, dalla presente convenzione indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso della metà dei Comuni associati dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 18 Controversie relative alla convenzione

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere in via extragiudiziale tali controversie.

Art. 19 Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di Dolianova.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna, sempre secondo i criteri stabiliti in precedenza.

Art. 20 Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 21 Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 11 (undici) pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Comune di Dolianova

Il Sindaco (_____) F.to _____

Il Comune di Barrali

Il Sindaco (_____) F.to _____

Il Comune di Donori

Il Sindaco (_____) F.to _____

Il Comune di Serdiana

Il Sindaco (_____) F.to _____

Il Comune di Settimo San Pietro

Il Sindaco (_____) F.to _____

Il Comune di Soleminis

Il Sindaco (_____) F.to _____